



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 772 DI DATA 23 Luglio 2013

OGGETTO:

Attivazione delega al limite annuale dell'uso del rame in viticoltura D.M. 18354 dd 27 novembre 2009 art. 3.4.

IL DIRIGENTE

visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

visto il punto 6. dell'allegato II al predetto regolamento che prevede per l'utilizzo del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame, il limite massimo di 6 Kg di rame per ettaro l'anno e che per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 Kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 Kg;

visto il decreto ministeriale 18354/2009 disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, che prevede all'art. 3.4 che le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del reg. (CE) n. 889/2008. Le Regioni e le Province Autonome informano, entro un mese, il MiPAAF sulle deroghe concesse,

viste le note tecniche dell'Unità Agricoltura Biologica della fondazione Edmund Mach di data 30 giugno 2013, e la nota dell'Ufficio per le produzioni Biologiche della Provincia Autonoma di Trento di data 30 giugno 2013;

vista la comunicazione effettuata mediante posta certificata alle Organizzazioni professionali agricole, in data 8 luglio 2013, con la quale si portano a conoscenza dell'intenzione di adottare la deroga di cui si tratta;

considerato che non sono pervenute obiezioni da parte delle Organizzazioni sopra citate,

d e t e r m i n a

- 1) di adottare per l'anno 2013, la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6. dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008;
- 2) di dare atto che la deroga di cui al punto 1) è attuabile a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 Kg;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

MZ

II. SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Guido Orsingher